

DOMANDA

Se il possesso pieno ed incondizionato del centro di cottura da parte dei partecipanti alla gara sia da ritenersi assolto:

- a) con la proprietà della struttura, in assenza di contratti di mutuo in corso o ipoteche o altri gravami;
- b) con la proprietà della struttura, anche in presenza di contratti di mutuo in corso o ipoteche o altri gravami;
- c) con la locazione della struttura, con contratto superiore per durata a quello dell'appalto;
- d) con l'affidamento in comodato conseguente all'aggiudicazione di altro appalto Ente diverso in corso di svolgimento con durata superiore a quella dell'appalto per il Comune di Napoli.

RISPOSTA

Il requisito del possesso pieno ed incondizionato del centro di cottura da parte dei partecipanti alla gara è da intendersi quale disponibilità giuridica piena ed incondizionata, all'atto della partecipazione alla gara, in forza di un titolo senza limitazioni nell'uso del bene. Pertanto, in relazione al quesito posto, il requisito può ritenersi assolto:

- a) e b) con la proprietà della struttura, anche in presenza di contratti di mutuo in corso o ipoteche o altri gravami, purché sussista e non sia compressa la piena disponibilità materiale e giuridica del bene da parte del proprietario partecipante;
- c) con la locazione della struttura, con contratto superiore per durata a quello dell'appalto, purché sussista e non sia compressa la piena disponibilità materiale e giuridica del bene da parte del conduttore partecipante;
- d) con contratto di comodato, regolarmente stipulato ai sensi delle norme vigenti, con durata superiore a quella dell'appalto, da dove si evinca la piena disponibilità materiale e giuridica del bene, da parte del comodatario partecipante, per l'uso determinato nel contratto di comodato stesso (coerente con le attività di cui alla gara d'appalto in questione). Il contratto di comodato d'uso deve riportare autorizzazione a produrre pasti ulteriori per enti diversi.